

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ID 2838

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it

CHIARIMENTI

Domanda 1)

Ho un'impresa individuale che offre servizi postali e di corriere, autorizzata con licenza rilasciata dal Ministero (Cod 53.20.00).

Vorrei sapere se posso partecipare alla gara.

Grazie

Risposta

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 del Disciplinare di gara.

Si ribadisce, inoltre che, ai sensi del paragrafo 15 del Disciplinare, l'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, oltre all'Offerta Tecnica generata automaticamente dal sistema, anche il foglio di calcolo denominato "ID 2838_All.12_Coefficienti di copertura". In tale ultimo allegato il Concorrente deve indicare i CAP che si impegna a coprire direttamente, nel rispetto di quanto recato al paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico, il quale stabilisce che *"Il Fornitore dovrà assicurare la copertura diretta del servizio di notifica e di spedizione delle raccomandate giudiziarie (RAG) garantendo una copertura diretta pari ad almeno il 50% della popolazione residente nel territorio nazionale misurata sulla base dei CAP dei Comuni offerti in offerta tecnica, nel rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 6 del presente Capitolato"*. Si sottolinea che, come indicato al paragrafo 15 del Disciplinare di gara, *"l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo allegato II.5 del Codice"*.

Domanda 2)

Nel Disciplinare di Gara, l'importo della garanzia provvisoria è indicato come pari all'1% del valore totale dell'appalto (€ 124.780.835,85 IVA esclusa), che comprende anche i rinnovi. Tuttavia, secondo la nostra interpretazione, la garanzia provvisoria dovrebbe essere calcolata sull'importo contrattuale iniziale di € 81.378.805,99 (IVA esclusa) e non sul valore totale dell'appalto, che include le eventuali opzioni di rinnovo.

Chiediamo pertanto conferma se la garanzia provvisoria debba essere calcolata esclusivamente sull'importo contrattuale iniziale di € 81.378.805,99 (IVA esclusa) e non sul valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni di proroga.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro.

Risposta

Non si conferma. Come indicato al paragrafo 10 del disciplinare di gara, *"L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 1.247.808,36. Tale importo è stato definito al fine di facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice."*

Domanda 3)

Nel Disciplinare di Gara, viene richiesto di garantire il servizio di pickup presso le sedi UNEP, ma non è chiaro se tale servizio debba essere garantito per tutte le sedi elencate nell'apposito elenco, o se sia possibile non dichiarare la copertura per determinate sedi, laddove non si intenda coprire specifici CAP per il recapito.

Chiediamo quindi conferma se è possibile escludere alcune sedi dal servizio di pickup, qualora non si intenda coprire determinati CAP di recapito, o se la copertura debba essere dichiarata per tutte le sedi specificate.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro.

Risposta

Non si conferma. Come indicato al paragrafo 5.3 *"Pick-up, presa in carico e accettazione"* del Capitolato tecnico, *"Il Fornitore si obbliga con mezzi propri a raccogliere tutti i plichi, contenenti gli AG e le RAG, firmati e regolarizzati presso tutte le sedi UNEP"* a prescindere dai CAP offerti in sede di offerta tecnica nell'allegato

12 “coefficienti di copertura”. L’elenco delle sedi UNEP è riportato nell’allegato “ID 2838_All.4.1_Elenco UNEP”.

Domanda 4)

Nel disciplinare di gara, al punto “**6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI - Requisiti di idoneità professionale**”, è testualmente indicato quanto segue:

“b) Il requisito relativo al possesso

- della Licenza Individuale Speciale di tipo A1 o A2 di cui al paragrafo 6.1 lett. b);
- dell’Autorizzazione Generale di cui al D. Lgs. n. 261/1999 e s.m.i. di cui al paragrafo 6.1, lett. c) deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice.”

Tanto premesso, si chiede cortesemente di confermare se, alla luce di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del Decreto 19 luglio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui:

“La licenza speciale può essere rilasciata anche all’operatore capogruppo per il servizio di notificazione svolto in modo continuativo e stabile con il medesimo segno distintivo e con un’organizzazione unitaria di più operatori postali che siano titolari di licenza individuale rilasciata in base al Regolamento generale”, possa ritenersi che, qualora un consorzio stabile abbia ottenuto il rilascio della Licenza Individuale Speciale in qualità di operatore capogruppo, indicando come componenti dell’organizzazione unitaria i propri consorziati, il possesso di tale licenza da parte del consorzio valga anche per i consorziati esecutori. In altri termini, si chiede conferma che i consorziati esecutori possano, in tale ipotesi, considerarsi anch’essi in possesso della suddetta Licenza Individuale Speciale di tipo A1 o A2, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 6.5 del disciplinare.

Ringraziando sin d’ora per l’attenzione e restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta

Posto che il quesito non è chiaro, non si conferma l’interpretazione proposta. Trova in ogni caso applicazione quanto recato dall’art. 5 (commi 2 e 3) dell’Allegato A alla delibera n. 78/23/CONS e dall’art. 2 (commi 2 e 3) del decreto ministeriale del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 28 settembre 2023.

Domanda 5)

L’art. 23 del disciplinare stabilisce che i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 119, comma 3, lett. d) del Codice dovranno “*riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l’individuazione - inequivocabile - di tale data*”.

Si rileva a riguardo che la norma non richiede la “data certa” ed infatti la giurisprudenza amministrativa in materia, in particolare il TAR Toscana con sentenza 601/2021, richiamando anche Consiglio di Stato n. 879/2021, ha affermato che “*La spendibilità del contratto di collaborazione in sede di gara non può poi essere inficiata né dalla mancanza di data certa, atteso che la norma che li prevede non richiede che i contratti continuativi di cooperazione servizio e/o fornitura abbiano data certa, ma prescrive solo che essi siano stati sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto*”.

Si chiede, pertanto:

- 1) di modificare l’art. 23 del disciplinare precisando che i contratti dovranno essere stati sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della gara, senza richiedere la “data certa”;
- 2) in subordine, ove si confermi tale richiesta, se a tal fine, anche ai sensi dell’art. 2704 cc, siano idonei:
 - a) l’invio dei contratti tramite PEC ad altre Stazioni Appaltanti, con riferimento a distinte gare d’appalto;
 - b) l’emissione di fatture elettroniche ai soggetti con cui sono stati sottoscritti i contratti;
 - c) la domanda per la variazione della licenza individuale speciale per notificazione di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che riporta l’elenco delle agenzie facenti parti del franchising.

Nel ringraziarvi, cordiali saluti.

Risposta

- 1) Non è possibile; resta fermo quanto previsto al par. 23 del Disciplinare;
- 2) il concorrente potrà dimostrare la data di sottoscrizione dei contratti nei modi ritenuti più idonei, purché sia possibile per la stazione appaltante accertarne la sottoscrizione in data antecedente quella di pubblicazione del bando.

Domanda 6)

Nel disciplinare di gara, al punto "10. GARANZIA PROVVISORIA" (pag. 21 di 64), si legge testualmente quanto segue:

"Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a)."

La disposizione recepisce il contenuto dell'art. 106, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui:

«[...] nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese» è prevista una riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria. Dal tenore letterale della norma si evince che il beneficio non risulterebbe applicabile:

ai consorzi stabili, anche se interamente composti da PMI;

ai consorzi tra cooperative;

ai consorzi di imprese artigiane.

Si chiede cortesemente di voler chiarire se, in via interpretativa o analogica, la riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria possa essere riconosciuta anche ai consorzi stabili costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Ringraziando per l'attenzione, si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono i più distinti saluti.

Risposta

Non si conferma e si ribadisce quanto recato al paragrafo 10 del Disciplinare di gara, nonché all'art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023.

Domanda 7)

Nel bando di gara è indicata l'applicazione della clausola sociale per garantire la stabilità del personale impiegato, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023. Desideriamo chiedere conferma che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'operatore economico non sia tenuto ad assorbire prioritariamente il personale uscente.

Nel caso in cui fosse previsto l'assorbimento del personale uscente, vi chiediamo gentilmente di allegare la tabella con l'elenco del personale uscente e le relative specifiche, affinché si possa procedere con la corretta valutazione delle implicazioni relative a tale clausola.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro e vi ringraziamo anticipatamente per la disponibilità.

Distinti saluti,

Risposta

In caso di aggiudicazione dell'appalto, l'Operatore economico non sarà tenuto ad assorbire il personale uscente. Le clausole sociali cui si fa riferimento nella documentazione di gara sono quelle relative alla parità di genere e generazionale e all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate, come chiaramente indicato al par. 9 del Disciplinare di gara.

Domanda 8)

Vorremmo sapere se il servizio di notificazione, oggetto di questa gara, è attualmente svolto da un soggetto esterno, dalla FSU (Funzione Speciale Uffici), o direttamente dall'UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni Penali). Questa informazione è fondamentale per valutare adeguatamente l'ambito e la competizione del servizio.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro e vi ringraziamo anticipatamente per la disponibilità.

Distinti saluti,

Risposta

Attualmente il servizio è regolato da una convenzione tra il Ministero della Giustizia e Poste Italiane S.p.A.

Domanda 9)

Con riferimento al processo di informatizzazione dei ritorni, si chiede conferma che, come previsto espressamente dall'art.6 della legge 890/82, tenuto conto altresì, per le comunicazioni connesse, dell'art.10 della legge medesima, sia possibile generare gli avvisi di ricevimento degli atti giudiziari, delle CAD e delle raccomandate direttamente in formato elettronico (c.d. full digital).

In caso di mancato accoglimento della soluzione full digital, si chiede in alternativa conferma che lo sla previsto per la scansione e disponibilità delle immagini (art. 6 del capitolato punti 04.01, 04.02, 04.03) decorra dalla

data di disponibilità della materialità presso il centro di scansione del fornitore e si chiede di indicare il corrispettivo previsto per l'attività di scansione, dal momento che lo schema di offerta non prevede all'interno delle voci di prezzo tale attività e che le stesse non sono comprese nel prezzo di notifica dell'atto o della RAG.

Risposta

Non è possibile. Si conferma quanto previsto al paragrafo 5.6 del capitolato tecnico e si precisa che l'attività della scansione si intende ricompresa nel prezzo complessivo offerto. Si confermano i punti 04.01, 04.02, 04.03 del paragrafo 6 del capitolato tecnico. Tuttavia, qualora nel corso dell'esecuzione dovessero intervenire modifiche normative che abilitino l'uso di documenti informatici con valore legale, in accordo con il Ministero sarà possibile procedere all'adeguamento del processo di notifica, rendendo così la gestione pienamente digitale e conforme al nuovo quadro giuridico.

Domanda 10)

Si chiede conferma che nella fase di pre-lavorazione dei plichi degli atti giudiziari e delle raccomandate giudiziarie, indipendentemente dalla tipologia del mittente (tribunali, avvocati, privati.....), l'elenco generato dal GSU corrisponda ad un flusso elettronico con tracciato da definire a seguito della aggiudicazione (ID 2838_Capitolato tecnico).

Risposta

Si conferma che si tratta di un flusso elettronico e che i dati potranno essere soggetti a raffinamenti e modifiche nella fase di disegno di dettaglio della soluzione, nonché nel corso dell'esecuzione contrattuale.

Inoltre, in corso di contratto o in fase di disegno di dettaglio della soluzione il Fornitore potrà proporre modifiche e/o integrazioni la cui adozione sarà a insindacabile giudizio dal Ministero.

Domanda 11)

Si chiede conferma che il flusso elettronico "datiRaccomandata" che il fornitore invia alla Stazione Appaltante debba essere inviato solo dopo il ritiro dei plichi firmati e regolarizzati (Allegato 4.3 Specifiche Tecniche art. 5)

Risposta

Non si conferma e si rimanda ai paragrafi 5.1.2 e 5.2.2. del Capitolato tecnico di gara, nonché all'allegato 4.3 al Capitolato Tecnico "*Specifiche tecniche per il sistema informatico*".

Domanda 12)

Con riferimento all'art. 5 delle "Specifiche Tecniche", si chiede conferma che nel caso di atto inesitato e successivamente in giacenza presso UP, nel flusso "Esito atto notificato" debba essere rendicontata la data di compiuta giacenza dell'avviso di ricevimento ovvero il 10° giorno dal tentativo di consegna dell'atto.

Risposta

Si conferma.

Domanda 13)

Con riferimento all'art. 5 del Capitolato Tecnico, si chiede conferma che la compilazione della colonna "esiti" della "distinta di consegna e ritiro kit" sia in carico alla Stazione Appaltante.

Risposta

Come indicato al paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico di gara, la compilazione della colonna "esiti" della "distinta di consegna e ritiro Kit" è a carico dell'UNEP.

Domanda 14)

Si chiede di indicare la modalità di comunicazione verso la Stazione Appaltante di eventuali invii del flusso di affido scartati in caso di cap non coperti da parte del Fornitore, o in generale scartati per controlli sintattici non rispettati

Risposta

In caso di CAP non coperti dal Fornitore aggiudicatario, i plichi saranno affidati all'FSU direttamente dagli UNEP. In caso di errore materiale di consegna, il plico sarà restituito all'UNEP dal Fornitore.

In caso di errori, anche in seguito a controlli sintattici, il Fornitore potrà segnalare le anomalie riscontrate, in sede di trasmissione della "distinta di consegna e ritiro kit" che sarà anticipato all'UNEP di competenza anche attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal Fornitore, come previsto al paragrafo 5.3 del capitolato tecnico di gara.

Domanda 15)

Con riferimento all'art. 5 del Capitolato Tecnico, qualora nella "distinta di consegna e ritiro kit" siano presenti oggetti tracciati "da modificare", il Fornitore provvederà a modificare il dato come da indicazioni. In tal caso in quale modalità il Fornitore comunica alla stazione appaltante l'avvenuta modifica? È sufficiente riportare il dato modificato nel successivo flusso «datiRaccomandata»?

Risposta

Come previsto al paragrafo 5.3 del capitolato tecnico di gara, gli atti "da modificare" faranno parte della "distinta degli atti pendenti" risultante per differenza rispetto agli invii da postalizzare, da unire nei successivi ritiri della corrispondenza presso l'UNEP, alla prevista documentazione.

Domanda 16)

In caso di affidi eccedenti il flusso di metadati (esempio affidi da distinte cartacee o da file Excel non strutturati secondo le indicazioni del Fornitore) si chiede conferma che, per tutti gli oggetti facenti parte di questi affidi, il Fornitore possa essere esonerato dal rispetto degli sla in quanto risultano necessarie lavorazioni manuali aggiuntive e non compatibili con lo SLA previsto da Capitolato.

Risposta

Non si conferma. I flussi saranno inviati solo tramite GSU e non sono previste altre modalità di invio. Nel caso in cui, in corso di esecuzione contrattuale, intervengano modifiche in relazione all'affido di flusso di metadati, queste saranno oggetto di accordo tra le parti.

Domanda 17)

Si chiede conferma che per tutti i volumi indicati in gara (atti e/o raccomandate giudiziarie) deve essere svolta la fase di pre-lavorazione descritta nel Capitolato Tecnico.

Risposta

Si conferma.

Domanda 18)

Si chiede conferma che nel flusso «Esito atto notificato» il punto 7 dell'interfaccia (art. 5 dell'Allegato Specifiche Tecniche) possa essere considerato opzionale per permettere l'aggiornamento del flusso nei casi di mancata consegna per casistiche quali, a titolo esemplificativo, assenza temporanea, destinatario trasferito, destinatario sconosciuto, compiuta giacenza in quanto per questi casi non sono presenti prove di consegna

Risposta

Non si conferma. Anche in caso di mancata consegna dovrà essere inserita l'immagine pdf della cartolina degli esiti della notificazione (base64), con le annotazioni del notificatore.

In caso di mancata consegna la motivazione sarà anche indicata nel punto 8 lett. b. dell'allegato 4.3 al Capitolato Tecnico.

Domanda 19)

Si chiede conferma che la restituzione della materialità verrà fatta presso le sedi UNEP indipendentemente dal soggetto mittente (sede o soggetto privato).

Risposta

Non si conferma. Le comunicazioni di ritorno di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato tecnico di gara, saranno restituite sempre al mittente (cancelleria, segreteria, avvocato, privato).

Domanda 20)

Si chiede conferma che il cronologico sia univoco per ogni invio, e che quindi lo stesso numero non possa essere utilizzato per due invii diversi.

Risposta

Si conferma.

Domanda 21)

Si chiede conferma che la richiesta di stampare in duplice copia la distinta di accettazione (art. 5.3 del Capitolato Tecnico) sia frutto di un refuso vista la richiesta di messa a disposizione sul sistema informatico della stessa.

Risposta

Non si conferma. La “distinta di consegna e ritiro kit”, corredata da apposita colonna “esiti”, dovrà essere controllata e firmata in duplice copia sia dal personale del Fornitore sia da quello dell’UNEP. Una copia resterà a ciascuna delle parti.

Domanda 22)

Dal capitolato si riporta «...In caso di difformità riscontrate contestualmente al Pick-Up, tra quanto riportato nella “distinta di consegna e ritiro kit” e gli invii oggetto del Pick-Up, il Fornitore prende comunque in carico gli invii disponibili, segnalando le anomalie riscontrate all’UNEP e riportando le stesse sulla distinta...», se l’informazione di un ulteriore invio non è pervenuta prima del pick up di “consegna e ritiro kit”, il Fornitore sarà sprovvisto del kit aggiuntivo. Si chiede pertanto conferma che sarà sempre fornita una distinta degli atti e delle raccomandate e/o una comunicazione preventiva (es tramite mail o pec) rispetto alla data del pick up, al fine di informare il fornitore del numero di kit necessari per la spedizione.

Risposta

In caso di Kit aggiuntivo rispetto a quelli riportati nella distinta di consegna e ritiro KIT (ad. esempio nel caso di Kit “non restituito da UNEP” in occasione di precedenti Pick up, ma disponibile al momento di un successivo Pick up), il Ministero ne darà notizia al Fornitore previa integrazione della distinta stessa a carico dell’UNEP, in data precedente rispetto al Pick up.

In ogni caso, a seguito di integrazione della distinta da parte dell’UNEP e in caso di necessità di ulteriore KIT aggiuntivo, se il Fornitore non riuscirà a prelaborare il KIT in quanto la richiesta è pervenuta in tempi troppo ristretti, potrà farlo nei successivi Pick up (previa consegna del KIT da regolarizzare), a norma del paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico.

Domanda 23)

Si richiede alla Stazione Appaltante se è possibile avere, nella distinta di spedizione, il peso dell’invio o l’indicazione del numero di fogli che compone ogni singolo atto/raccomandata giudiziaria lavorato; in caso contrario risulterebbe impossibile trasmettere il prezzo della spedizione nel tracciato riportato all’art. 5 Strutture Dati dell’allegato 4.3 del Capitolato. Si chiede inoltre di poter concordare a seguito dell’aggiudicazione della gara la modalità di invio delle suddette informazioni.

Risposta

Come indicato nell’allegato 4.3, su richiamato, il dato è opzionale; tale informazione sarà oggetto di accordo tra il Ministero e il Fornitore.

Domanda 24)

Si chiede di fornire ulteriori dettagli circa le modalità di messa a disposizione della relazione prevista in caso di danneggiamento, manomissione e denuncia in caso di furto, rapina e smarrimento. Nel capitolato è riportato genericamente che «... dovrà essere messa a disposizione tramite il sistema informatico per lo scambio dei flussi di dati ...». Sebbene la relazione/denuncia dematerializzata debba essere fornita attraverso il portale web, nell’interfaccia dei flussi «Esito atto notificato» non sono presenti i campi per la comunicazione dell’evento anomalo.

Risposta

La relazione e la denuncia, oltre ad essere inviate via PEC come indicato al paragrafo 5.7 del Capitolato tecnico, dovranno essere caricate nel campo di cui al punto 7 “Pdf immagine della cartolina degli esiti della notificazione (base64)” del paragrafo 5 “*strutture dati*” dell’Allegato “4.3. *Specifiche tecniche per il sistema informatico*”. Si precisa che i dati potranno essere soggetti a raffinamenti e modifiche nella fase di disegno di dettaglio della soluzione, nonché nel corso dell’esecuzione contrattuale.

Domanda 25)

Si chiede conferma che, nei casi di esiti presso i punti di giacenza (per le comunicazioni con busta verde), la chiamata «Esito atto notificato» venga effettuata almeno 2 volte per lo stesso oggetto:

1° volta per la comunicazione della immagine della ARCAD con relativi parametri delle date del deposito e relativo codice raccomandata CAD

2° volta con l’esito di consegna presso i punti di giacenza con l’immagine dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario.

3° volta opzionale nei casi di computa giacenza del plico

Risposta

Si conferma

Ogni evento rilevante connesso al ciclo di notifica deve essere inserito in piattaforma e rendicontato con le modalità previste nel Capitolato tecnico di gara.

Domanda 26)

Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.

Risposta

Le eventuali penali dovranno essere riportate nelle fatture mensili emesse dal Fornitore nei confronti della Committente. Le stesse dovranno essere sottratte dal totale della fattura mediante compensazione.

Domanda 27)

Si chiede conferma che, in caso di applicazione delle penali, il fornitore sarà posto nelle condizioni di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni lavorativi dalla contestazione per avere il tempo necessario per reperire tutte le informazioni necessarie per rispondere al meglio alle richieste del cliente.

Risposta

Non si conferma e si rimanda all'art. 11 S, comma 9, dello Schema di contratto – Condizioni speciali.

Domanda 28)

Si chiede conferma che i giorni richiesti per le varie attività previste nel capitolato siano da intendere come giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Risposta

Come indicato al paragrafo 1 “Definizioni e acronimi” del Capitolato tecnico di gara, per giorno lavorativo si intendono “tutti i giorni della settimana, ad esclusione della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali.”

Domanda 29)

Con riferimento a quanto riportato nel capitolato di gara art. 5.7, si chiede se possa ritenersi conforme alle esigenze della SA la trasmissione di un facsimile della denuncia sporta alle Autorità Competenti, in cui siano omessi i dati personali del personale dei dipendenti del Fornitore; ciò ai sensi dell'art.5 del GDPR che prescrive che il trattamento sia effettuato rispettando i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.

Risposta

Si conferma che è possibile inviare un facsimile, inteso quale copia della denuncia presentata alle Autorità competenti, con l'omissione dei dati identificativi del personale coinvolto.

Domanda 30)

Relativamente alla penale 01.02.01 si chiede conferma che la penale è da intendersi su base mensile (seguendo la logica della reportistica e della fatturazione) e verrà applicata non per singolo data entry ma tenendo conto del servizio complessivamente effettuato nel mese di riferimento sulla base del numero di giorni di ritardo medio riscontrati.

Risposta

Non si conferma. La penale è su base giornaliera e verrà applicata per ogni evento in cui tutte le informazioni pervenute dal Ministero tramite GSU, inerenti agli atti giudiziari e alle raccomandate giudiziarie, non vengano messe a disposizione tramite il sistema informatico entro il giorno successivo a quello di ricezione delle stesse. In generale, il calcolo delle penali, inclusa quella relativa allo SLA 01.02.01, dovrà essere rappresentato nei rendiconti economici di cui al paragrafo 6.2 che il Fornitore dovrà inviare mensilmente al Ministero.

Domanda 31)

Relativamente alla penale 02.05 si chiede conferma che con il termine spedizione si intenda il singolo invio e non l'aggregato di oggetti relativi al mese.

Risposta

Si conferma.

Domanda 32)

Relativamente alle penali 04.02 e 04.03 si chiede conferma che la definizione dello SLA a partire dalla data di consegna sia frutto di un refuso e che questa debba considerarsi a partire dalla data di scansione dell'oggetto.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 6 del Capitolato tecnico di gara.

Domanda 33)

Relativamente alla penale 04.06 si chiede conferma che la definizione dello SLA a partire dalla data di consegna sia frutto di un refuso e che questa debba considerarsi a partire dalla data di scansione dell'oggetto.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 6 del Capitolato tecnico.

Domanda 34)

Visto il rimando all'interno del capitolato alla Delibera 155/19/CONS e a quanto al suo interno disciplinato in termini di tempistiche di riconsegna degli Avvisi di Ricevimento, si chiede conferma che lo SLA richiesto nella voce 04.01 e 04.05 (4 giorni lavorativi) è da intendersi a partire della data di arrivo degli oggetti di ritorno presso il centro di dematerializzazione.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 6 del capitolato tecnico.

Domanda 35)

Relativamente alla possibilità di effettuare controlli, si chiede conferma che l'eventuale campione di riferimento verrà concordato con il recapitista al fine di garantirne l'affidabilità statistica.

Risposta

Le modalità di campionamento in fase di verifica saranno oggetto di condivisione con il Fornitore.

Domanda 36)

Con riferimento al servizio di "Raccomandata Giudiziaria (RAG) con AR" e a quanto previsto al punto 04.06 dell'offerta tecnica, si chiede conferma che il servizio richiesto sia coerente con un servizio di recapito di posta raccomandata con AR che preveda il distacco dell'AR debitamente firmato dal soggetto che ritira l'invio al momento della ritiro del plico presso il punto di giacenza entro i 30 giorni di giacenza, tenuto conto che la Stazione Appaltante sarà comunque a conoscenza della data di accettazione e spedizione della Raccomandata.

Risposta

Si conferma quanto già previsto ai paragrafi 5 e 6 del capitolato tecnico.

Domanda 37)

Con riferimento al servizio di raccomandata giudiziaria descritto al par. 5.10, si chiede conferma che il servizio richiesto è di posta raccomandata e non di posta indescritta a data e ora certa, al quale fa riferimento la circolare del Ministero.

Risposta

Si conferma che è relativo al servizio di posta raccomandata.

Domanda 38)

Si chiede conferma che la fatturazione mensile sarà determinata dal valore degli invii accettati e preventivamente comunicati alla Stazione Appaltante a completamento delle attività di prelaborazione, come specificato all'art. 5 Strutture Dati dell'allegato 4.3 del Capitolato.

Risposta

Non si conferma. La fatturazione avverrà con le modalità indicate all'art. 13 S dello schema di contratto.

Domanda 39)

Si chiede conferma che eventuali ulteriori attività non ricomprese nel Capitolato di gara (es. stampa, imbustamento, ecc) saranno eventualmente oggetto di fattibilità e specifica quotazione economica.

Risposta

Le attività di stampa e imbustamento dell'atto giudiziario non sono in carico al Fornitore aggiudicatario bensì di competenza del singolo UNEP.

Domanda 40)

Si chiede conferma che il corrispettivo relativo al servizio Pick up (punto 6 dell'offerta economica) sia relativo ad ogni passaggio presso le sedi dell'appaltatore.

Risposta

La base d'asta unitaria è relativa a ciascun passaggio in cui il fornitore preleverà i plichi regolarizzati e firmati dall'UNEP.

Domanda 41)

Così come previsto all'art. 13S comma 7 del Contratto Speciale Servizi, si chiede conferma che la fattura di tutte le prestazioni dovrà essere indirizzata ad un unico soggetto individuato dalla Stazione Appaltante, che provvederà poi al pagamento all'Appaltatore.

Risposta

Non si conferma. Le fatture saranno indirizzate ai soggetti indicati dal Ministero in fase di esecuzione.

Domanda 42)

Si chiede conferma che gli SLA richiesti nei punti 03.01, 03.02, 03.03 e 03.04 del capitolo 6 del Capitolato Tecnico riguardano solamente l'aggiornamento dell'informazione sul sito web.

Risposta

Non si conferma e si rimanda al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.

Domanda 43)

Si chiede conferma che, in merito alla reportistica mensile di cui al par. 6.1 del Capitolato Tecnico, la stessa farà riferimento agli oggetti accettati nei 2 mesi antecedenti a quello di produzione del report, al fine di garantire il consolidamento del dato. A titolo esemplificativo: entro il 10/6 verrà fornita la reportistica relativa agli invii presi in carico nel mese di aprile.

Risposta

Non si conferma. Si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico.

Domanda 44)

In merito alla rendicontazione richiesta nel par. 6.2 del capitolato si chiede conferma che la stessa fornirà le informazioni necessarie per la fatturazione, al netto del rispetto degli SLA e del calcolo della singola penale in quanto risultano essere informazioni già presenti nella reportistica mensile di cui al par. 6.1.

Risposta

Non si conferma e si rimanda al paragrafo 6.2 del Capitolato tecnico di gara.

Domanda 45)

Con riferimento alla gestione dei ritorni, si chiede conferma che la disponibilità di un documento informatico originato digitalmente, firmato o sigillato con un servizio fiduciario qualificato (es. firma elettronica del portalettere o sigillo digitale), ai sensi degli articoli 20, 21 e 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005), in coerenza con i principi di neutralità tecnologica e equivalenza giuridica del documento informatico, consenta di non incorrere nella penale di ritardo di consegna di PMR e PCG di cui ai punti 04.04 e 04.07 del Capitolato.

Risposta

Non si conferma e si rimanda al paragrafo 5.6 del Capitolato tecnico di gara. Tuttavia, in fase di esecuzione contrattuale, il Fornitore aggiudicatario potrà proporre al Ministero della Giustizia modalità alternative, che potranno essere accettate o meno ad insindacabile giudizio del Ministero stesso.

Domanda 46)

Si chiede conferma che, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100% (anche a causa di fisiologiche indisponibilità di tracce sui sistemi informatici conseguenti a malfunzionamenti, guasti tecnologici, criticità emergenti nei processi e nei flussi di

trasmissione dati che potrebbero compromettere il processo di erogazione del servizio di rendicontazione degli esiti), l'applicazione delle penali avverrà su base mensile e che è prevista una franchigia del 2%

Risposta

In merito alle spedizioni degli atti giudiziari, per il livello di qualità si deve far riferimento all'allegato 2 alla delibera 78/23/CONS e relative franchigie previste.

In merito alle spedizioni delle raccomandate giudiziarie, come previsto al paragrafo 6 del Capitolato tecnico, è stata prevista una franchigia del 10% rispetto agli invii accettati.

Domanda 47)

Al fine di ottimizzare le attività richieste nel capitolato, si chiede se sia possibile precondizionare una anagrafica dei possibili mittenti degli invii.

Risposta

Se il quesito fa riferimento ai mittenti privati, non è possibile prevedere un'anagrafica. In merito alle spedizioni richieste dalle segreterie e cancellerie, il Fornitore dovrà fare riferimento all'allegato "ID2838_ All.4.2_Elenco uffici_Mittenti".

Domanda 48)

Con riferimento al criterio 03.05, al fine di non penalizzare il fornitore che mette a disposizione dell'utenza un maggior numero di uffici di giacenza con diversa articolazione oraria rispetto ad esempio al fornitore che rende disponibili un numero minimo di uffici (es. uno per provincia), si chiede di indicare il numero minimo di uffici per i quali dovrà essere garantita l'estensione oraria dichiarata in offerta.

Risposta

L'estensione delle fasce orarie degli uffici di giacenza è da intendersi riferita almeno al numero minimo di uffici previsti dall'allegato 4 alla delibera AGCOM 78/23/CONS.

Domanda 49)

In merito al tema dell'obbligo di trasmissione della relazione di cui alla L. 68/99, siamo con la presente a rappresentare che il correttivo di cui al D.Lgs. 209/2024 introduce l'allegato II.3 al Codice Appalti che, all'articolo 1, prevede una differenziazione tra gli operatori, distinguendo quelli di cui al comma 1, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, e quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo individuati negli operatori diversi da quelli di cui al comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, i quali sono tenuti a presentare la relazione di genere alla stazione appaltante oltre che, ai sensi del successivo comma 3, anche la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99 e a trasmetterla, di conseguenza, alle rappresentanze sindacali.

Da quanto sopra, emerge chiaramente come il dettato normativo non preveda l'obbligo per gli operatori già tenuti alla redazione del rapporto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di produrre anche la relazione sull'ottemperanza alla normativa di cui alla L. 68/99 né, tantomeno, l'obbligo di trasmettere la relazione citata alle rappresentanze sindacali.

La suddetta distinzione, tuttavia, non è stata riprodotta né nel disciplinare della gara in oggetto (art.9), né nel modello nominato ALL.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, par. 10. Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale, opzione 1 "(...) DICHIARA di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e dia atto delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali".

Alla luce di quanto sopra evidenziato, certi di un positivo riscontro, siamo a richiedere la rettifica della modulistica di gara (espunzione della clausola sopra riportata) oltre che di tutte le previsioni della lex specialis ove non conformi alla normativa di settore richiamata.

Risposta

Non è possibile; si conferma quanto previsto nella lex specialis di gara.

Domanda 50)

Facciamo riferimento all'Art. 9-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE del disciplinare di gara, ai sensi del quale il concorrente è richiesto di impegnarsi a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'appalto:

- ad assicurare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- ad assicurare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali
- ad assumere entro la scadenza del contratto una quota, pari ad almeno il 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017.

Siamo a chiedere conferma che l'operatore economico che sia già in possesso di un numero adeguato di risorse per l'espletamento delle attività oggetto di affidamento e non necessiti di effettuare nuove assunzioni ai fini dell'esecuzione del servizio, in quanto incompatibile con le proprie esigenze organizzative e produttive, non sarà obbligato ad assumere nuovo personale.

Risposta

Si conferma.

Domanda 51)

In merito al Pick-up, così come descritto al p.to 5.3 del Capitolato tecnico, si chiede di chiarire se il Fornitore deve assicurare tale servizio presso tutte le sedi UNEP, o può garantirlo solo per le sedi rientranti nella lista di copertura diretta richiesta al p.to 4.2.1 "Copertura diretta".

Qualora fosse richiesto il servizio di pick up su TUTTE LE SEDI UNEP, al fine di garantire una più ampia partecipazione alla procedura, assicurando il dispiegarsi del principio di libera concorrenza, si chiede se il Fornitore può garantire tale servizio, per le sedi UNEP non rientranti nella lista di copertura diretta, attraverso corriere convenzionato.

Risposta

Per la copertura del servizio di Pick up presso tutte le sedi UNEP si veda risposta alla domanda 3). Inoltre, si consideri che, come previsto al paragrafo 8 del disciplinare di gara, *"L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: raccolta, accettazione, smistamento, recapito, giacenza, restituzione degli avvisi di ricevimento e dei plichi inesitati."*

Domanda 52)

Quesito 1: Utilizzo del *Contratto di Rete* ai sensi dell'art. 105, co. 3, lett. c-bis (nozione di subappalto)

Descrizione: Si fa riferimento alla possibilità di partecipare alla gara avvalendosi di un contratto ai sensi dell'art. 105 tra imprese, stipulato in data anteriore alla pubblicazione della gara stessa. In particolare, si intende che alcune prestazioni (di natura strumentale o accessoria) verrebbero fornite da un'impresa facente parte della rete in favore dell'impresa mandataria/affidataria, in virtù di tale contratto di cooperazione continuativa.

L'art. 105, comma 3, lett. c-bis del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici vigente per la procedura in oggetto) prevede infatti che *"le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura [...] non si configurano come attività affidate in subappalto"*.

Domanda: Si chiede conferma che, nel caso di partecipazione alla presente gara tramite un *contratto* (stipulato anteriormente alla gara) tra l'impresa concorrente e altri partner, le prestazioni fornite dai partner di rete in favore dell'impresa affidataria non vengano considerate subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis, D.Lgs. 50/2016. In particolare, si richiede se tali apporti (*forniture di beni e/o servizi funzionali all'esecuzione dell'appalto, rese all'impresa aggiudicataria in base al contratto di rete preesistente*) possano essere esclusi dal computo e dagli obblighi del subappalto, ricadendo nell'ambito dei *"contratti continuativi di cooperazione"* previsti dalla norma citata.

Risposta

Le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto non si configurano, per la loro specificità, come attività affidate in subappalto.

In relazione alla disciplina dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, si rinvia al par. 23 del Capitolato d'Oneri.

Domanda 53)

Anticipazione del 20% sul contratto per avvio dell'attività

Domanda: Si chiede cortesemente di chiarire se, nell'ambito del presente appalto gestito da Consip, sia prevista l'erogazione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'avvio dell'esecuzione. In altri termini, vogliate confermare che l'aggiudicatario potrà beneficiare di un anticipo del 20% del prezzo contrattuale (previa costituzione della relativa garanzia), conformemente a quanto disposto dall'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni – misura finalizzata a facilitare l'avvio delle attività oggetto del contratto.

Risposta

Non si conferma. Come previsto all'articolo 12 "Corrispettivo", comma 7, dello schema di contratto – condizioni speciali, *"al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo"*.

Domanda 54)

Egr Stazione Appaltante,

al fine di poter formulare la migliore offerta e stimare i costi delle singole attività richieste, si inviano le seguenti richieste di chiarimento:

1. con riferimento all'attività di pre-lavorazione del plico, si chiede conferma che tutti i dati relativi alle spedizioni (es. mittente, destinatario, ecc) saranno trasmessi esclusivamente tramite il sistema GSU. In caso contrario si chiede di specificare l'incidenza percentuale degli invii per i quali sarà richiesto il data entry dei dati del mittente e destinatario.
2. con riferimento al servizio pick up, si chiede di indicare quali attività saranno richieste all'aggiudicatario dal momento che nel capitolato è indicato genericamente che *"Il fornitore, in fase di Pick-Up, si impegna a prestare eventuale supporto all'UNEP finalizzato a razionalizzare e velocizzare le attività di regolarizzazione dei plichi (Es: organizzazione delle c.d. "bolgette" di consegna, minimizzare dei rischi di errore e di interferenza tra i vari kit, ecc...), sotto la supervisione e la responsabilità dell'Ufficiale giudiziario, garantendo la riservatezza dei dati e l'integrità dei materiali che si troverà a gestire"*. Si chiede pertanto conferma che i plichi saranno consegnati già allestiti e pronti per il ritiro senza che sia richiesta alcuna operatività al personale incaricato del ritiro oltre alla verifica dei dati riportati sulla distinta di pick up. In caso contrario si chiede di specificare quali attività saranno richieste eventualmente al personale dell'Aggiudicatario.

Ringraziando per la disponibilità, porgiamo distinti saluti.

Risposta

- 1) si conferma che tutti i dati relativi alle spedizioni (es. mittente, destinatario, ecc) saranno trasmessi esclusivamente tramite il sistema GSU.
- 2) Si conferma che i plichi verranno consegnati già allestiti, firmati e pronti per il ritiro. L'eventuale supporto che il fornitore si impegna a prestare sarà per velocizzare le attività di pick up e per minimizzare i rischi di errore nelle fasi del conferimento.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
(Dott. Guido Gastaldon)